

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1575

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPECCHIA e MULAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1995

Norme in materia di lavoro socialmente utile
per gli anziani

ONOREVOLI SENATORI. - Sul problema degli anziani periodicamente si concentra l'attenzione di organismi ed istituzioni per poi, purtroppo, tornare nell'ombra, mentre tenuto anche conto del progressivo «invecchiamento» della nostra popolazione, diffusa e molto sentita è l'esigenza di dare una nuova immagine nel contesto sociale del Paese alla persona anziana.

Le mutate condizioni di vita e i passi da gigante fatti dalla ricerca medica nel campo della prevenzione e cura delle malattie hanno contribuito a migliorare la qualità della vita per cui i nostri «anziani» rappresentano una risorsa non «utilizzata» del nostro Paese.

In diverse occasioni e momenti storici si è cercato di avere una maggiore attenzione da parte dello Stato per le problematiche connesse non soltanto ai temi tradizionali quali quello previdenziale e sanitario, ma anche a quello della diffusione di una immagine diversa delle persone non più giovani. Si tratta di non disperdere esperienze, capacità e conoscenze acquisite nel corso di una vita di cui i giovani per primi possono usufruire nella loro formazione.

Il nostro Paese sta subendo un deciso processo d'invecchiamento della popolazione e questa tendenza influisce sulle dinamiche produttive ed economiche con evidenti riflessi sociali anche dal punto di vista delle caratteristiche e delle componenti della nostra spesa pubblica. In questo quadro la piena risorsa dell'anziano anziché ridurre il discorso ad un ambito puramente socio-assistenziale permette benefici per tutta la collettività. Occorre non solo pensare alla protezione dell'anziano, ma anche

alla sua valorizzazione attraverso un processo di riconoscimento della sua funzione sociale. Quella del lavoro socialmente utile può essere una prima importante risposta da dare a questo problema. Infatti da un lato il patrimonio culturale e professionale degli anziani non andrebbe disperso ma diventerebbe patrimonio dell'intera collettività, dall'altro gli stessi anziani avrebbero, oltre al riconoscimento del proprio ruolo sociale, un sostegno al loro reddito. Tutto questo, ovviamente, come specificato nell'articolo 3 del presente disegno di legge senza che le iniziative in favore degli anziani siano in contrasto con le iniziative in favore dell'occupazione giovanile o l'impiego di categorie protette.

Il presente disegno di legge si compone di sei articoli. Nell'articolo 1 si definiscono i soggetti che sono considerati anziani ai fini dell'applicazione delle norme e i soggetti che si possono avvalere della loro opera; nell'articolo 2 si dettano le norme relative al contratto e le polizze da stipulare; nell'articolo 3 si definiscono le caratteristiche dei lavori socialmente utili nei quali impiegare gli anziani; nell'articolo 4 si prevedono gli aspetti gestionali per le pubbliche amministrazioni; l'articolo 5 disciplina gli aspetti economici ed infine l'articolo 6 impone alle regioni una programmazione annuale delle attività.

Onorevoli senatori, l'approvazione di una iniziativa di questo genere è molto attesa dalla popolazione anziana, dalle associazioni sociali, dal volontariato e dalle pubbliche amministrazioni: è richiesto l'impegno di tutti per dare una risposta concreta.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Soggetti interessati)

1. Al fine di porre l'esperienza degli anziani al servizio della comunità, nonchè di prevenirne l'emarginazione sociale e salvaguardarne la salute psicofisica e di sostenerne i redditi, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unità sanitarie locali, le comunità montane, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), le organizzazioni di volontariato, le cooperative di solidarietà sociale, le fondazioni, nonchè le associazioni senza fine di lucro operanti nel campo sociale, sportivo, culturale, ricreativo e del tempo libero possono impiegare le persone anziane in lavori socialmente utili.

2. Si considerano persone anziane, ai fini della presente legge, quelle che hanno compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e i lavoratori ammessi al pensionamento anticipato sulla base di norme concernenti la riorganizzazione industriale o le provvidenze per settori in crisi.

Art. 2.

(Modalità)

1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 1 avviene mediante contratto di diritto privato, nel quale devono essere contenuti tutti gli elementi al fine di qualificare le finalità socialmente utili. Nel contratto deve essere altresì specificato il compenso e prevista la facoltà per l'anziano di recedere motivatamente senza preavviso. I predetti contratti non possono avere durata superiore ad un anno e sono rinnovabili. Le prestazioni rese non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. I soggetti che impiegano gli anziani nelle attività rese a norma della presente legge devono stipulare a favore degli anziani una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento della prestazione.

3. È fatto divieto di adibire anziani ad attività pericolose o comunque rischiose per la loro incolumità fisica.

Art. 3.

(Ambito operativo)

1. I lavori socialmente utili sono espletati nelle attività e negli ambiti aventi le seguenti caratteristiche:

a) iniziative di carattere culturale e insegnamento nei corsi professionali;

b) sorveglianza presso le scuole durante il movimento degli studenti, presso le mense, le biblioteche scolastiche, durante mostre e manifestazioni giovanili, sorveglianza sugli scuolabus;

c) compiti di piccola manutenzione del verde e degli edifici pubblici;

d) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo o di quartiere, palestre e piccoli impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;

e) conduzione di appezzamenti di terreno annessi ad edifici pubblici;

f) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;

g) assistenza a minori o ad anziani, a portatori di *handicap* e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari; assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri, in special modo in quelle minorili; attività per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza;

h) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;

i) specifici compiti ausiliari di vigilanza urbana;

l) campagne e progetti di solidarietà promosse dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. L'espletamento dei lavori di cui al comma 1 non deve essere in contrasto con le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile o l'impiego, secondo norme di legge, di categorie protette.

Art. 4.

(Aspetti gestionali)

1. L'affidamento dei lavori di cui all'articolo 3 da parte delle pubbliche amministrazioni avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti dalle medesime e resi noti mediante avvisi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono al finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge con le disponibilità indicate in appositi capitoli del proprio bilancio.

3. Gli istituti di partecipazione previsti nei singoli statuti degli enti locali possono costituire gli strumenti per attivare momenti di programmazione, di verifica e di controllo ai fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 5.

(Aspetti economici)

1. I redditi corrisposti per le attività di cui alla presente legge sono gravati unicamente di trattenuta alla fonte, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella percentuale del 10 per cento.

2. I compensi corrisposti a favore delle persone anziane impiegate nelle attività di cui alla presente legge sono sempre cumulabili con la pensione, non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali dirette o dell'eventuale coniuge, nè ai fini del diritto dell'assegno per il nucleo familiare o

alle maggiorazioni di famiglia, e di ogni altra prestazione sociale e sanitaria

Art. 6.

(Programmazione annuale)

1. Le regioni entro il mese di novembre di ciascun anno convocano una specifica conferenza programmatica e di valutazione per discutere con le parti sociali e gli enti interessati le esperienze realizzate nel corso dell'anno e le iniziative programmatiche per l'anno successivo.

2. Delle attività di cui al comma 1 è redatto specifico rendiconto al Parlamento nella relazione sulla condizione degli anziani che, ogni anno, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, presenta a nome del Governo.